

CONSORZIO TUTELA VINI DI ORVIETO

-12 Giugno 2006-

**ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI**

Oggetto: **Risposta del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, inerente il quesito posto dal ns. Consorzio sulle chiusure dei recipienti previste dall'Art.8 del Disciplinare di Produzione.**

Con riferimento all'oggetto il Ministero ci ha comunicato quanto segue:

l'Art. 8 del disciplinare di produzione stabilisce che le tipologie *Orvieto Superiore e Orvieto Classico Superiore* devono essere confezionate in bottiglie chiuse con **tappo sughero**, fatta salva la deroga per i recipienti di capacità pari o inferiore a litri 0,375, per i quali è ammesso il **tappo vite**.

Per la tipologia *Orvieto Classico*, che, in qualità di tipologia designata con il nome della sottozona, rientra nell'ambito dell'Art.4, comma 1, lett. a) del decreto 7.7.1993, è previsto l'utilizzo del **tappo sughero** raso bocca, fatta salva la deroga per i recipienti di capacità pari o inferiore a litri 0,375, per i quali è ammesso il **tappo vite**.

Per la tipologia *Orvieto*, senza alcuna specificazione aggiuntiva, ovvero designato con specificazioni diverse da quelle di cui all'Art. 4, comma 1, lett. a) del predetto decreto 7.7.1993, è ammesso l'utilizzo dei vari tipi di chiusure previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia.

Disponibili per eventuali chiarimenti, si inviano

Cordiali saluti

Il Direttore
Enol. G. Chiasso